Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 dicembre 1951** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1952

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" vegghansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale"* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1315.
Valutazione degli ufficiali dell'Esercito che, anteriormente all'8 settembre 1943, hanno acquistato titolo ad essere presi in esame ai fini del trasferimento nei disciolti Corpo e Servizio di stato maggiore . . . . . Pag. 3902

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1316.
Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari . . . Pag. 3902

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1317.
Modificazione dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, concernente concessioni di finanziamenti per favorire la industrializzazione della provincia di Trento ed il reimpianto e la riattivazione delle aziende industriali già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia . . . . . Pag. 3905

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1951, n. 1318.
Autorizzazione della prelevazione di L. 450.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1951-52 . . . . Pag. 3905

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1951, n. 1319.
Istituzione e soppressione di istituti e scuole di istruzione tecnica a decorrere dal 1° ottobre 1948 . . . Pag. 3906

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1951.
Scioglimento del Consiglio comunale di Donada (Rovigo) e nomina del commissario straordinario . . . Pag. 3908

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:
Esito di ricorso . . . . . Pag. 3909
Vacanza della cattedra di chimica agraria presso la Facoltà di agraria della Università di Bari . Pag. 3909
Vacanza della cattedra di chimica biologica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena. Pag. 3909

Ministero dei lavori pubblici: Ulteriore proroga al piano di ricostruzione di Tollo (Chieti) . . . . Pag. 3909

Ministero della difesa-Esercito: Ruolo di anzianità per l'anno 1951 del personale civile dipendente . Pag. 3909

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Canale della Collina », con sede in Aosta . . . . . Pag. 3909
Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo del canale Garin, con sede in Liverogne frazione del comune di Arvier (Valle d'Aosta) Pag. 3909

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 3909

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il turismo: Concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) del Commissariato per il turismo Pag. 3910

Ministero dei trasporti: Concorso a duecento posti di conduttore in prova . . . . Pag. 3912

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 285 DEL 12 DICEMBRE 1951:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n: 57 · **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Serie di titoli sorteggiate per l'ammortamento nella terza estrazione e nelle precedenti del Prestito della ricostruzione, redimibili 3,50 % 5 %. Elenco dei numeri sorteggiati nella quinta estrazione, effettuata dal 20 al 24 novembre 1951, per l'attribuzione dei premi ai titoli del Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 % ed elenco dei premi attribuiti al Prestito stesso nelle precedenti estrazioni, dei quali non risulta ancora chiesto il pagamento.

(5806)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 novembre 1951, n. **1315**.

Valutazione degli ufficiali dell'Esercito che, anteriormente all'8 settembre 1943, hanno acquistato titolo ad essere presi in esame ai fini del trasferimento nei disciolti Corpo e Servizio di stato maggiore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Commissione di cui all'art. 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1799, competente ad esprimere il parere circa l'idoneità a ricoprire le cariche già devolute agli ufficiali del Corpo e del Servizio di stato maggiore, è competente anche ad esaminare, ora per allora, gli ufficiali che, anteriormente all'8 settembre 1943, avevano acquisito titolo per essere esaminati dalla Commissione di cui all'art 16 della legge 27 giugno 1942, n. 842, ma che non lo furono per cause di forza maggiore conseguenti allo stato di guerra.

Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, e successive modificazioni, il trasferimento nel Corpo o nel Servizio di stato maggiore degli ufficiali contemplati nel comma precedente è effettuato sotto la data in cui ciascun ufficiale ha acquisito titolo per essere esaminato dalla Commissione di cui all'art. 16 della legge 27 giugno 1942, n. 842, con le modalità e con diritto ai vantaggi di carriera previsti dalle disposizioni in vigore a tale data, nonchè nei limiti dei posti vacanti nei relativi organici alla data medesima.

Art. 2.

Gli spostamenti nei ruoli per effetto del vantaggio di carriera concesso nel grado di tenente colonnello agli ufficiali di cui sopra che saranno trasferiti nel Corpo di stato maggiore: le promozioni al grado di colonnello che potranno essere conferite agli ufficiali stessi che, per effetto dei predetti spostamenti, si troveranno pretermessi all'avanzamento al detto grado le rettifiche di anzianità nel grado di colonnello, eventualmente già rivestito dai tenenti colonnelli che risulteranno pretermessi all'avanzamento da data anteriore a quella in cui hanno conseguito la promozione al grado attuale, hanno luogo ai soli effetti giuridici, esclusa ogni corresponsione di assegni arretrati di attività di servizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 4 novembre 1951, n. **1316**.

Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La fabbricazione a scopo di commercio dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini nonchè la gestione dei depositi all'ingrosso dei suddetti prodotti sono soggette a licenza da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia, sentito il parere dell'Ufficio sanitario provinciale, sui requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge e dai regolamenti anche in materia di igiene di lavoro.

Art. 2.

La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui all'articolo precedente deve contenere la indicazione della località, la descrizione degli impianti e delle principali modalità di lavorazione, e deve essere corredata dalla pianta dei locali in scala non inferiore a : 1 a 100, e della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa stabilita dalla presente legge.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari è fatto dall'Ufficio provinciale sanitario mediante sopraluogo, le cui spese sono a carico del richiedente.

Art 3.

Le licenze di cui all'art. 1 sono soggette al visto annuale della stessa Camera di commercio, industria ed agricoltura che le ha rilasciate

Tale visto deve essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento delle tasse annuali di concessione di cui all'articolo seguente.

Art. 4.

Gli esercenti di fabbriche di grassi alimentari solidi diversi dal burro o dai grassi suini e gli esercenti di depositi di vendita all'ingrosso di detti prodotti deb-

bono pagare la tassa di concessione governativa rispettivamente di L. 10.000 e di L. 6000 sia per il rilascio che per la vidimazione annuale della licenza di cui all'art. 1.

Le licenze di cui all'art. 1, le relative domande e l'apposizione del visto annuale alle licenze stesse sono soggette alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.

I locali destinati alla produzione, alla manipolazione, al confezionamento e al deposito, anche temporaneo e alla vendita all'ingrosso dei grassi idrogenati alimentari e della margarina non debbono comunicare, neppure attraverso cortili, con altri locali in cui si produce o si manipola il burro.

Nei locali di deposito o di vendita della margarina ubicati fuori delle fabbriche di produzione, non debbono esistere apparecchi atti alla manipolazione di tale prodotto con il burro.

E' vietata la detenzione di margarina e di grassi idrogenati alimentari nei burrifici o locali annessi e la detenzione del burro nelle fabbriche di margarina e di grassi idrogenati e locali annessi.

Art. 6.

Le miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini contenenti più del 2 % di umidità hanno la denominazione generica ed obbligatoria di « margarina ».

I grassi idrogenati alimentari hanno la denominazione generica ed obbligatoria di « grasso idrogenato ».

Le denominazioni di cui ai commi precedenti debbono figurare nei listini commerciali, negli ordinativi di commissioni, nelle fatture, nelle quietanze e negli avvisi a stampe pubblicitarie dei suddetti prodotti.

Art. 7.

E' vietato fabbricare, detenere per vendere, vendere, o comunque porre in commercio margarina che abbia un grado di acidità superiore all'1 % espresso in acido oleico, o che contenga

1) meno dell'84 % di materie grasse;
2) grassi derivanti dal latte;
3) idrocarburi di origine minerale;
4) materie coloranti vietate dalla legge;
5) materie conservative che non siano state riconosciute dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità non nocive alla salute.

E' vietato fabbricare, detenere per vendere, vendere o comunque porre in commercio grassi idrogenati alimentari che:

1) abbiano un grado di acidità superiore all'1 % espresso in acido oleico;
2) contengano più del 2 % di umidità;
3) presentino traccie di catalizzatore, precipitabili con i metodi ponderali dell'analisi chimica;
4) contengano idrocarburi di origine minerale;
5) contengano materie coloranti di qualsiasi specie.

Art. 8.

La margarina ed i grassi idrogenati alimentari, destinati al consumo interno, debbono essere addizionati, all'atto della fabbricazione, con un rilevatore di olio di sesamo, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Sono esclusi da tale obbligo i grassi idrogenati alimentari destinati alla produzione di margarina nella stessa fabbrica nella quale sono stati prodotti.

La margarina ed i grassi idrogenati che all'esame organolettico si presentino rancidi, ammuffiti o in qualsiasi modo alterati non possono essere venduti o comunque essere posti in commercio per uso alimentare.

E' vietato importare margarina e grassi idrogenati alimentari che non abbiano i requisti prescritti dal presente e dal precedente articolo.

Art. 9.

La margarina ed i grassi idrogenati alimentari destinati al consumo diretto debbono essere confezionati e posti in vendita in panetti originali ed interi del peso netto non superiore ad un chilogrammo, contenuti in rivestimenti chiusi con sigilli congegnati in modo che, in seguito alla apertura, siano resi inservibili.

Sull'involucro del panetto, in una delle facce maggiori devono figurare, con caratteri indelebili ben visibili ed in lingua italiana, le denominazioni « margarina » o « grasso idrogenato », l'indicazione del peso netto del solido in grammi, del nome e del cognome o della ragione sociale del produttore, e del luogo di residenza o sede del medesimo.

Le altre facce dell'involucro del panetto debbono portare in carattere indelebile, ben visibile, non inferiore a millimetri 2 di altezza, e su righe distanti fra loro non più di 4 millimetri, le diciture « margarina » o « grasso idrogenato » ripetute in sequenza senza soluzione di continuità.

Art. 10.

Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo precedente, sull'involucro dei panetti può figurare un marchio.

Le raffigurazioni contenute nel marchio e le eventuali denominazioni di fantasia applicate sul prodotto, sulle etichette, sugli involucri o sul materiale pubblicitario non debbono fare riferimento, neppure indiretto, al latte ed ai suoi derivati.

Tutte le indicazioni diverse dalla denominazione « margarina » o « grasso idrogenato », anche se incluse nel marchio, debbono essere di dimensioni inferiori e meno appariscenti di tale denominazione.

Art. 11.

La margarina ed i grassi idrogenati destinati alle industrie alimentari e dolciarie debbono essere confezionati in pezzatura di peso maggiore a un chilogrammo.

La margarina e i grassi idrogenati alimentari che abbiano la destinazione di cui al comma precedente non debbono essere colorati nè addizionati con sostanze aromatizzanti.

Gli imballaggi dei detti prodotti debbono, per materiale e confezionamento, essere idonei a preservare igienicamente il contenuto.

Sugli imballaggi stessi debbono figurare le denominazioni « margarina » o « grasso idrogenato » secondo le norme prescritte dall'art. 9, secondo comma, e dallo art. 10, nonchè la indicazione « per usi industriali alimentari e dolciari ».

Art. 12.

Quando sia richiesto da necessità dell'esportazione, è consentito di fabbricare margarina e grassi idrogenati alimentari destinati all'esportazione aventi denominazione e requisiti di composizione e confezione diversi da quelli prescritti dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della presente legge previa autorizzazione del Ministero della industria e commercio o degli organi da esso delegati secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 13.

Le analisi occorrenti, agli effetti amministrativi e giudiziari, per l'applicazione della presente legge, sono eseguite dai laboratori provinciali di igiene e di profilassi, dalle stazioni di chimica agraria e dai laboratori di chimica agraria dipendenti o vigilati dal Ministero dell'agricoltura e foreste, dalla stazione sperimentale degli oli e dei grassi, dagli istituti di industria agraria delle Facoltà di agraria.

La revisione delle analisi è eseguita nel laboratorio chimico dell'Istituto superiore di sanità. Il relativo deposito cauzionale è fissato in L. 5000.

Art. 14.

Chiunque fabbrica, per farne commercio, margarina o grassi idrogenati alimentari ovvero esercita il commercio all'ingrosso dei detti prodotti senza avere ottenuto il rilascio delle licenze di cui all'art. 1 ovvero senza avervi fatto apporre il visto annuale entro il termine di cui all'art. 3, comma secondo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da L. 50.000 a L. 1.000.000. Nei casi più gravi si applicano le due pene congiuntamente, salva, in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi sulle concessioni governative.

I contravventori alle disposizioni di cui all'art. 5 sono puniti con l'ammenda da L. 10.000 a L. 500.000. Nei casi più gravi si applica altresì l'arresto sino a tre mesi.

Art. 15.

Chiunque produce a scopo di commercio, margarina e grassi idrogenati alimentari non rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 8, comma primo, e 11, comma secondo, o denominati o confezionati in maniera diversa di quella prescritta agli articoli 6, 9, 10, commi secondo e terzo, e 11, commi terzo e quarto, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da L. 50.000 a L. 1.000.000. Nei casi più gravi si applicano le due pene congiuntamente.

La pena è dell'ammenda da L. 20.000 a L. 500.000 se i detti prodotti non sono rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 7 e 8, comma secondo. Nei casi più gravi si applica altresì l'arresto sino a tre mesi.

Art. 16.

Chiunque, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 12, vende o cede a qualsiasi titolo per il consumo interno la margarina o i grassi idrogenati alimentari non corrispondenti ai requisti di cui agli articoli 8, comma primo, 10, commi secondo e terzo, e 11, comma secondo, o determinati o confezionati in maniera diversa da quella prescritta agli articoli 6, 9 e 11, commi terzo e quarto, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da L. 50.000 a L. 1.000.000. Nei casi più gravi si applicano le due pene congiuntamente.

La pena è dell'ammenda da L. 20.000 a L. 500.000 se i detti prodotti non sono rispondenti ai requisiti previsti dagli articoli 7 e 8, comma secondo. Nei casi più gravi si applica altresì l'arresto sino a tre mesi.

Alle pene previste nel primo comma del presente articolo soggiace altresì chiunque importi margarina o grassi idrogenati alimentari che non abbiano i requisiti di cui agli articoli 7 e 8.

Art. 8.

Chiunque detiene per vendere, vende o cede a qualsiasi titolo margarina o grassi idrogenati che sa non rispondenti ai requisti di cui agli articoli 6, 7, 8, commi primo e secondo, 9, 10, commi secondo e terzo, e 11, commi terzo e quarto, è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da L. 10.000 a L. 500.000. Nei casi più gravi le due pene si applicano congiuntamente.

Art. 18.

Il giudice, nel pronunciare la condanna per i reati previsti dalla presente legge, può disporre la pubblicazione di un estratto della sentenza, a spese del condannato, in un giornale locale e in un giornale di grande diffusione e l'affissione della sentenza stessa nell'albo del Comune e della Camera di commercio, industria ed agricoltura nel cui territorio risiede il condannato stesso.

Nei casi di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la chiusura dell'esercizio da un minimo di quindici giorni ad un massimo di tre mesi.

Art. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per il tesoro, per le finanze e con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, saranno emanate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Art. 20.

Sono abrogati gli articoli 28, 29 e 30 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari; la legge 19 maggio 1930, n. 777, che ha sostituito il predetto art. 29; gli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 765, per la parte che riguarda i succedanei del burro; il regio decreto-legge 15 febbraio 1934, n. 290, convertito nella legge 28 maggio 1934, n. 971, recante limitazioni all'impiego della margarina per usi alimentari; il regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1608, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2639, che modifica il precedente, e tutte le altre leggi che regolano la produzione e il commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari e che sono incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Resta ferma ogni altra disposizione concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio, nonchè le disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria e concernenti i prodotti alimentari.

Art. 21.

Le imprese che alla data di pubblicazione della presente legge esercitano la fabbricazione a scopo di commercio di grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini o che gestiscono depositi all'ingrosso dei suddetti prodotti debbono, nel termine di giorni trenta dalla data suddetta, presentare domanda per ottenere la licenza con le modalità di cui all'art. 2. Decorso tale termine senza che la presentazione abbia avuto luogo, si applicano, nel caso che le attività suddette siano continuate, le pene previste nell'art. 14, comma primo.

Art. 22.

E' consentita, sino al termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione e la manipolazione della margarina e dei grassi idrogenati alimentari che non rispondano ai requisiti fissati dalla presente legge.

La vendita della margarina e dei grassi idrogenati alimentari che non rispondano ai requisiti prescritti dalla presente legge è consentita sino al termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1951

EINAUDI

De Gasperi — Campilli — Zoli — Vanoni — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1317.

Modificazione dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, concernente concessioni di finanziamenti per favorire la industrializzazione della provincia di Trento ed il reimpianto e la riattivazione delle aziende industriali già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, è modificato come segue:

« Di tale somma una quota di quattro miliardi è riservata a favore di aziende industriali ed artigiane, o consorzi da esse formati, già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia, che avendo cessata la loro attività nei suddetti territori in dipendenza di eventi bellici o post-bellici intendano reimpiantare e riattivare i loro stabilimenti nell'Italia meridionale ed insulare, di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e all'art. 5, lettera *a*), della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, o nelle zone industriali di Apuania e nei comuni di Gorizia e di Ancona ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1951

EINAUDI

De Gasperi — Campilli — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1951, n. 1318.

Autorizzazione della prelevazione di L. 450.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1951-52.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 450.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne la prelevazione di ulteriori lire 450.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52, ora in corso, per sopperire alle più immediate necessità di pronto soccorso causate dalle alluvioni che hanno colpito recentemente vaste zone dell'Italia settentrionale.

La somma suddetta viene destinata:

per mil. 300 agli interventi nel settore dell'agricoltura in conformità del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31;

per mil. 100 a sussidi straordinari per la riattivazione dei servizi di trasporto in concessione;

per mil. 50 ad interventi di pronto soccorso a favore dei proprietari di pescherecci.

Con lo stanziamento in bilancio della somma di che trattasi, che si aggiunge a quella di milioni 1600 già assegnata con precedente analogo provvedimento di prelevazione, al bilancio del Ministero dei lavori pubblici, il complesso degli interventi destinati al pronto soccorso, in relazione alle cennate calamità, ascende a mil. 2050.

Anche per le assegnazioni di cui trattasi esistono i requisiti previsti dall'art. 136 del vigente regolamento di contabilità, per cui ad esse si fa luogo mediante prelevazione dall'indicato fondo, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: Vanoni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 9 ottobre 1951, n. 1096 e 31 ottobre 1951, nn. 1114, 1117 e 1118;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1951-52, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52, è autorizzata la prelevazione di L. 450.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per l'indicato esercizio finanziario:

Ministero dell'interno:

Cap. n. 138-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da erogare per interventi di pronto soccorso a favore dei pescherecci danneggiati dall'alluvione .	L.	50.000.000
Ministero dei trasporti:		
Cap. n. 47. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc.	»	100.000.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:		
Cap. n. 145-*bis* (modificata la denominazione). — Contributi da erogare a norma dell'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, in favore degli agricoltori danneggiati dalle alluvioni dell'autunno 1951	»	300.000.000
	L.	450.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 57. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1951, n. 1319.

Istituzione e soppressione di istituti e scuole di istruzione tecnica a decorrere dal 1° ottobre 1948.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il regio decreto 11 settembre 1931, n. 1175;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038;
Veduto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica già in atto, con i relativi organici dal 1° ottobre 1948;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti:

a) l'indirizzo specializzato per «chimici industriali» presso l'Istituto tecnico industriale statale di Terni;

b) una scuola tecnica industriale statale per meccanici in Tolmezzo.

Nella tabella *A* (prospetti 1 e 2) annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati, per l'indirizzo specializzato e per la scuola suddetti, i corsi completi ed i posti di ruolo.

Art. 2.

Uno dei tre corsi completi previsti dalla tabella organica dell'Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile « Calvi » di Padova, approvata con regio decreto 24 agosto 1942, n. 1267, è trasformato in corso commerciale ad indirizzo amministrativo. Di conseguenza l'Istituto predetto assume la denominazione di Istituto tecnico commerciale statale a indirizzo mercantile ed amministrativo. Nessuna variazione è apportata alla tabella organica approvata con regio decreto 24 agosto 1942, n. 1267 sopra citata.

Art. 3.

Sono soppresse:

a) la scuola tecnica agraria statale di Caltagirone, riordinata col regio decreto 31 agosto 1933, n. 1967;

b) la scuola tecnica industriale per tessili annessa all'Istituto tecnico industriale statale « L. da Vinci » di Napoli, riordinato col regio decreto 24 agosto 1933, n. 2185;

c) la sezione per « edili » presso la scuola tecnica industriale statale di Catanzaro; sono di conseguenza soppressi i posti previsti, per detta sezione, col regio decreto 31 agosto 1933, n. 2021.

Art. 4.

Alle istituzioni e trasformazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto 21 settembre 1938, n. 2038.

I contributi a carico dello Stato per le scuole di cui al precedente art. 1 sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *B* annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 5.

Le istituzioni, trasformazioni e soppressioni previste nei precedenti articoli 1, 2 e 3 hanno effetto a decorrere dal 1° ottobre 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1951

EINAUDI

GONELLA — PELLA — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 43. — FRASCA

TABELLA *A*. PROSPETTO N. 1.

Istituzione di Istituti e Scuole di istruzione tecnica industriale statali a decorrere dal 1° ottobre 1948

INDIRIZZO SPECIALIZZATO ISTITUITO	SEDE	Numero dei corsi completi	POSTI DI RUOLO CREATI CON L'ISTITUZIONE DELL'INDIRIZZO SPECIALIZZATO — Personale insegnante: Chimica, analisi chimica generale, chimica fisica ed elettrochimica	Chimica industriale, analisi tecniche, impianti chimici e disegno relativo	Personale insegnante tecnico-pratico	*Annotazioni*
1. — « Chimici industriali » presso l'Istituto tecnico industriale statale	Terni	1	1	1	2	I posti di ruolo a fianco indicati sono aggiunti a quelli previsti dalla tabell. organica dell'Istituto, approvata con regio decreto 16-10-1940, n. 1973 e decreto Presidenziale 10-8-1948, n. 1487

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo, le materie delle cattedre indicate nel prospetto potranno con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, essere modificate in relazione alle particolari esigenze dell'indirizzo specializzato. Con analogo decreto sarà provveduto alla specificazione o alla variazione delle qualifiche del personale insegnante tecnico-pratico e saranno altresì determinati i posti da ricoprire con personale incaricato.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Segue. TABELLA *A*. PROSPETTO N. 2.

SCUOLA	SEDE	Numero corsi completi	PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE: Direttore con insegnamento	Meccanica, macchine ed elettrotecnica. Disegno professionale (1)	Tecnologia. Laboratorio tecnologico (1)	Personale insegnante tecnico-pratico	Personale amministrativo di gruppo *B* (2)	*Annotazioni*
1. — Scuola tecnica industriale statale per meccanici	Tolmezzo	1	1	1	1	2	1	

(1) Il direttore ha l'obbligo di impartire l'insegnamento in una di queste cattedre Quando la popolazione scolastica dell'annessa scuola di avviamento o complessivamente della scuola di avviamento o della scuola tecnica, superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa scuola o, eventualmente, una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.
(2) Il posto previsto è quello di segretario economo.

NB. - Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo, le materie delle cattedre indicate nel prospetto potranno essere, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, modificate in relazione alle particolari esigenze della scuola. Con analogo decreto sarà provveduto alla determinazione o alla variazione delle qualifiche del personale insegnante tecnico-pratico e saranno altresì determinati i posti da ricoprire con personale incaricato.
Alla scuola è annessa la già esistente scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo industriale. Gli insegnanti di ruolo della scuola tecnica sono tenuti a completare l'orario nella scuola di avviamento annessa.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

TABELLA *B.*

Tabella dei contributi per il funzionamento degli Istituti e delle Scuole di istruzione tecnica statali istituiti a decorrere dal 1° ottobre 1948

ISTITUTO O SCUOLA	Contributo annuo dello Stato	*Annotazioni*
Istituto tecnico industriale statale di Terni . . .	6.655.000 —	Contributo per la sezione « Chimici industriali » di nuova istituzione
Scuola tecnica industriale statale di Tolmezzo. .	5.610.000 —	

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1951.

Scioglimento del Consiglio comunale di Donada (Rovigo) e nomina del commissario straordinario.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In occasione delle disastrose alluvioni verificatesi in Alta Italia, che hanno così duramente colpito, in modo particolare, il territorio del Polesine, gli amministratori del comune di Donada hanno, con il loro pavido comportamento, offerto prova di assoluta incomprensione dei loro essenziali doveri.

Di fronte alla situazione di grave pericolo determinata, anche in quel Comune, dell'irrompere delle acque, mentre non pochi cittadini rimanevano sul posto, prodigandosi, in nobile gara di abnegazione con i pubblici poteri, nella organizzazione delle opere di soccorso e di assistenza alla popolazione, il sindaco e la quasi totalità degli assessori e dei consiglieri comunali, invece, abbandonavano il paese con la massa degli sfollati, mantenendosi tuttora irreperibili

La diserzione dell'autorità locale ha determinato la completa paralisi dei servizi municipali, anche dei più essenziali, accrescendo, così, i già gravi disagi di quella parte della popolazione che, essendo rimasta coraggiosamente sul posto, giustamente reclama — ora che la situazione tende a migliorare — la pronta, graduale ripresa della vita civile, stigmatizzando aspramente l'assenteismo degli amministratori.

Considerato, pertanto, che tale deplorevole comportamento degli organi locali ha determinato — con la paralisi dei servizi comunali — una situazione del tutto anormale, gravemente pregiudizievole per l'ordine pubblico, il Prefetto di Rovigo, con decreto del 30 novembre scorso, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Donada e ne ha proposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Ritenuto che, nella specie, ricorrono pienamente gli estremi della norma suddetta, è stato predisposto l'unito schema di decreto con il quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Donada, per gravi motivi di ordine pubblico.

Col decreto stesso — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — si provvede, altresì, alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune predetto, nella persona del consigliere di prefettura dott. Giorgio Scordamaglia.

Roma, addì 1° dicembre 1951

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il sindaco e la quasi totalità degli assessori e dei consiglieri comunali di Donada (Rovigo), in occasione delle alluvioni che hanno funestato la zona, si sono resi irreperibili, provocando una paralisi funzionale nella amministrazione comunale e rendendo ancor più difficoltosa l'opera di assistenza alla popolazione e il coordinamento degli altri servizi necessari per fronteggiare la situazione;

Ritenuto che il persistente disfunzionamento della Amministrazione comunale, in una così eccezionale emergenza, ha determinato localmente una situazione del tutto anormale, gravemente pregiudizievole per l'ordine pubblico;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e il testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Donada è sciolto.

Art. 2.

Il consigliere di prefettura dott. Giorgio Scordamaglia è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai sensi di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1951

EINAUDI

SCELBA

(6193)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1951, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal signor Di Gosta Angelo, avverso la deliberazione con la quale la Commissione giudicatrice degli esami di maturità classica presso il liceo pareggiato di Cerignola dichiarava respinto il figliuolo Marcellino nella sessione estiva dell'anno scolastico 1948-49.

(6110)

Vacanza della cattedra di chimica agraria presso la Facoltà di agraria della Università di Bari

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria della Università di Bari è vacante la cattedra di chimica agraria cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6184)

Vacanza della cattedra di chimica biologica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena è vacante la cattedra di chimica biologica cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6202)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga al piano di ricostruzione di Tollo (Chieti)

Con decreto Ministeriale 14 novembre 1951, n. 3500, il termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Tollo, approvato con decreto Ministeriale 21 novembre 1947, e prorogato con decreto Ministeriale 19 novembre 1949, è stato ulteriormente prorogato fino al 21 novembre 1953.

(6201)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ruolo di anzianità per l'anno 1951 del personale civile dipendente

Sono stati pubblicati, a norma dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i ruoli di anzianità, per l'anno 1951, del personale civile dipendente.

Gli eventuali reclami, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del citato regio decreto n. 2960, per ottenere la rettifica della posizione di anzianità, dovranno pervenire alla Direzione generale personali civili ed affari generali nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6179)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Canale della Collina », con sede in Aosta.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 10896 in data 3 dicembre 1951, è stato approvato, con modifiche, ai sensi degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1943, n. 215, lo statuto del consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Canale della Collina », con sede in Aosta, deliberato nell'adunanza dei consorziati dell'8 maggio 1949.

(6136)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo del canale Garin, con sede in Liverogne frazione del comune di Arvier (Valle d'Aosta).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 13331 in data 3 dicembre 1951, è stato approvato, ai sensi degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215, lo statuto del Consorzio irriguo del canale Garin, con sede in Liverogne, frazione del comune di Arvier (Valle d'Aosta), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella adunanza del 20 marzo 1949.

(6137)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 257

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 dicembre 1951

Borsa	Dollaro	Borsa	Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,90	» Roma	624,87
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,89	» Trieste	624,89
» Napoli	624,85	» Venezia	624,90

Media dei titoli del 12 dicembre 1951

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	69,60
Id. 3,50 % 1902	67,40
Id. 3 % lordo	61,30
Id. 5 % 1935	96,70
Redimibile 3,50 % 1934	72,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,60
Id. 5 % 1936	91,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,825
Id. 5 % 1960	96,775

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 12 dicembre 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,88

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Paese		
Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) del Commissariato per il turismo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente norme a favore degli invalidi di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233 concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ed il decreto 19 marzo 1948, n. 246, concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 settembre 1947, n. 941, che istituisce il Commissariato per il turismo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, recante norme integrative per la revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati e invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, riguardante la sistemazione dei Servizi stampa, spettacolo e del Commissariato per il turismo, nonchè dei relativi ruoli organici;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 461, contenente norme per l'ammissione e le prove di esame dei concorsi per l'ingresso nelle carriere dei gruppi *A*, *B* e *C* del Commissariato per il turismo;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 48523/12106 del 17 settembre 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo *C*) del Commissariato per il turismo.

Art. 2.

I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non aver superato il 31°.

I) Tale limite è elevato di 5 anni:

1° per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2° per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

3° per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4° per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

II) Il limite massimo di età è poi elevato a 44 anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, iscritti alle prime otto categorie, ai numeri da 4 a 10 della nona categoria ed ai numeri da 3 a 6 della decima categoria della tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero ai numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267.

III) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non superino il 45° anno di età.

IV) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

V) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare della succitata disposizione dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità.

VI) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

VII) Si prescinde anche dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, che abbia prestato, alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande, almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo d'ordine (gruppo *C*) del Commissariato per il turismo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4 e dirette al Commissariato per il turismo, dovranno pervenire all'Ufficio del personale e degli affari generali (via Boncompagni n. 15) del detto Commissariato, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande dovranno contenere le complete generalità, il recapito del candidato e l'elencazione dei documenti.

Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire al Commissariato dopo il termine sopra indicato. Anche i documenti indicati nel successivo art. 4 devono essere presentati entro lo stesso termine.

L'Amministrazione potrà, peraltro, concedere ulteriori brevissimi termini perentori per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

I candidati che dimostrino di trovarsi alle armi potranno presentare, nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale, a termine dell'art. 9, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, documenti che attestino titoli preferenziali, purchè già acquisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato su carta bollata da L. 24 dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata, da L. 40;

3) diploma originale — o copia notarile — su carta bollata da L. 40 di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi, a termine del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di licenza di scuola tecnica, complementare o professionale di secondo grado anche conseguiti a termine dei precedenti ordinamenti;

4) certificato, su carta bollata da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85;

6) certificato di buona condotta morale e civile, su carta bollata da L. 24 del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo inferiore, dovranno anche essere presentati certificati dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), annotato delle eventuali benemerenze di guerra e munito della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva su carta bollata da L. 24.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare 588 del giornale militare ufficiale del 1922

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro, poi, che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati ex combattenti dovranno presentare la dichiarazione integrativa, concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualifica in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, i profughi dell'Africa italiana, i profughi delle zone di confine, nonchè i mutilati ed invalidi ed i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno comprovare tali qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare o di croci di guerra, le promozioni straordinarie per meriti di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere comprovate con l'esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgono ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi;

9) stato di famiglia su carta bollata da L. 24, da esibirsi soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (da applicarsi su carta bollata da L. 32), con la firma del concorrente, debitamente autenticata, a meno che il medesimo non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà indicare, nella domanda di ammissione al concorso, il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

I documenti sopra indicati debbono essere legalizzati e vidimati dall'autorità competente.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Il certificato medico e lo stato di famiglia dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare civile di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1), 2), 4), 5), 6) e 7). La copia dello stato di servizio civile dev'essere di data non anteriore a quella del presente decreto e regolarizzata con marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

Il personale non di ruolo, che intenda fruire dell'esenzione del limite massimo di età, dovrà presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal capo ufficio competente, da cui risultino la data di inizio del servizio non di ruolo, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione e delle eventuali successive conferme, la durata, le man-

sioni svolte nonchè la dichiarazione di aver ininterrottamente e lodevolmente esercitato tali mansioni per almeno due anni.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc., devono presentare la domanda ed i documenti in carta bollata.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5), 6) e 7) del presente articolo purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

E' fatta eccezione per il requisto dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta:

del capo del personale del Commissariato per il turismo;

di due funzionari di gruppo *A* del Commissariato per il turismo di grado non inferiore al 7°;

di un professore ordinario degli istituti governativi di istruzione media, il quale sia titolare di una delle materie che sono argomento di prova scritta;

di un impiegato di gruppo *C* del Commissariato per il turismo di grado non inferiore al 9°, membri.

Un funzionario del ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo, di grado non inferiore al 10°, eserciterà le funzioni di segretario.

Alla Commissione saranno eventualmente aggregati altri membri per le prove di lingue estere.

Art. 7.

Le prove d'esame s'effettueranno in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

2) nozioni di storia civile d'Italia dall'anno 1815. Detta prova servirà anche a dar saggio di chiara e regolare scrittura.

Prova pratica:

Dattilografia (obbligatoria) e stenografia (facoltativa).

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo; nozioni di geografia fisica e politica d'Italia; nozioni elementari di statistica; una lingua estera, fra quelle maggiormente diffuse (prova facoltativa).

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova (gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Commissariato per il turismo, con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Per ciò che non è previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, nonchè al regolamento vigente, approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1951
Registro Presidenza n. 56, *foglio n.* 142

(6203)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a duecento posti di conduttore in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1159/12106.2.15 in data 13 febbraio 1951;

Vista la relazione n. P.A.G. 41/24/202/62941 in data 14 ottobre 1951 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a duecento posti di conduttore in prova.

2. Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 24 ottobre 1951

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti addì 21 novembre 1951
Registro bilancio Trasporti n. 27, *foglio* 87. — CASABURI.

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di conduttore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di diploma, rilasciato da scuola italiana anche allo estero, governativa o pareggiata, di ammissione al corso superiore del ginnasio, o dell'istituto tecnico, o dell'istituto magistrale, o al liceo scientifico, o all'istituto industriale, o allo istituto nautico, o licenza di scuola di avviamento professionale, o di scuola tecnica industriale o commerciale.

I candidati muniti di titolo di studio superiore sono obbligati a presentare anche uno dei titoli richiesti.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali — Concorsi), in Roma, Piazza della Croce Rossa, non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32 in conformità al modello allegato *B*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio del-

l'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i mutilati ed invalidi per servizio, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 oppure per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dei territori di confine, per i profughi dell'Africa italiana, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti, prima o dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

III-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero d'essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun termine di età.

La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici (da inviarsi solo se il concorrente stesso ha compiuto il 21° anno di età);

d) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e estratto del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III.

Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale: solamente per il titolo di studio, come si è già detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi, per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego facendo cenno, nella domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti, fatta eccezione per i certificati dei punti di cui alla lettera *l*) che possono essere presentati prima della data di inizio delle prove orali, o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima della data di inizio delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazioni d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti con l'indicazione della durata di tali servizi;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 13.

4. Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo la assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonché il personale straordinario che produsse, a suo tempo, tutti i documenti per l'assunzione in servizio e quello non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di conduttore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Ai vincitori già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 15 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati o vedovi, di cui al punto 13 del presente avviso-programma, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre, a secondo dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

d) i reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

f) i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-ter di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83 dell'8 aprile 1948;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, ovvero per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana), 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24.

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I documenti attestanti il diritto all'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi I e II del punto 2, debbono essere presentati entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

6. I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

7. I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

8. La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti, prima della data stabilita per le prove scritte, la credenziale per recarsi alla località assegnata per la visita medica.
ziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica.

Per l'idoneità fisica, i candidati devono possedere sana costituzione e le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,60, acutezza visiva 10/10 per occhio senza lenti, campo visivo normale, senso cromatico normale, percezione della voce afona a non meno di metri otto per orecchio. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato — Servizio ragioneria — Tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo, nei casi in cui l'Amministrazione riterrà necessario farli sottoporre a visita medica per l'accertamento della idoneità al posto cui aspirano.

9. La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

10. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere agli esami di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, professori abilitati all'insegnamento o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

Qualora si verificassero le condizioni previste dall'art. 10 della legge 4 novembre 1950, n. 888, dovrà provvedersi con le stesse modalità, alla nomina di più sottocommissioni.

11. Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

12. Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

composizione italiana	punti 15
problema	» 10
calligrafia	» 5
orali	» 20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno metà dei punti disponibili.

13. La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

3) mutilati e invalidi civili per fatti di guerra;

4) mutilati ed invalidi per servizio;

5) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione o di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o di caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

6) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

7) orfani dei caduti per servizio;

8) feriti in combattimento;

9) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

10) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

11) i figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) che abbiano prestato servizio militare, come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzato o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i profughi dei territori di confine, i profughi dell'Africa italiana, i cittadini deportati in territorio nemico, coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

14) che abbiano prestato lodevole servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

15) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

16) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

17) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri;

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dal-l'1 al 12.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e dell'assegnazione dei posti di cui al presente punto 13, anche prima della data di inizio delle prove orali, come già si è detto al punto 3, lettera *c*).

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 13.

14. La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministro per i trasporti il quale deciderà dopo aver sentita la Commissione giudicatrice.

15. I primi duecento della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo

stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I conduttori in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dal l'art. 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

16 Il conduttore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima o non raggiungesse la residenza assegnatagli, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi duecento della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria, e fino al numero di duecento.

17. Nell'atto in cui i conduttori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

18. I vincitori del concorso verranno utilizzati, per i primi sei mesi di servizio, sui treni merci.

19. Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 24 ottobre 1951

La Direzione generale

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

1. Componimento italiano su tema dato.
2. Problema di aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali.
3. Saggio di calligrafia costituito dai primi dieci righi della copiatura in bello del tema di italiano.

Prova orale:

Aritmetica. — Operazioni con numeri razionali, potenze di essi Divisibilità dei numeri interi, caratteri di divisibilità Prova per nove delle quattro operazioni fondamentali Numeri primi: ricerca dei divisori di un numero Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi Frazioni ordinarie e numeri decimali Sistema metrico decimale Numeri complessi Radice quadrata di un numero razionale Rapporti e proporzioni; proporzionalità diretta e inversa Regola del tre semplice e del tre composto Regola d'interesse e di sconto, di ripartizione semplice e composta e di miscuglio.

Geometria. — Nozioni elementari di geometria piana e solida Triangoli e poligoni, loro principali proprietà Circonferenza e cerchio; loro proprietà principali Problemi grafici fondamentali Nozioni sull'equivalenza delle figure piane: applicazioni metriche del teorema di Pitagora Misure della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane Prisma Piramide Cilindro Cono Sfera Tronco di piramide e cono Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Cenni della similitudine delle figure piane.

Storia e Geografia. — Le riforme in Italia nella seconda metà del secolo XVIII La Rivoluzione Francese e l'Impero Napoleonico nei rapporti con l'Italia Moti e figure principali del Risorgimento italiano Le guerre per l'Indipendenza e la Unità La prima guerra mondiale e l'intervento dell'Italia.

Nozioni generali di geografia fisica ed antropica dell'Europa Principali città rivierasche del Mediterraneo, loro traffici e comunicazioni con l'Italia Le Regioni d'Italia e i loro prodotti; i centri più notevoli e i principali monumenti Mezzi di comunicazione Itinerari di viaggio più notevoli Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

Nozioni elementari di diritto pubblico. — Ordinamento civile politico ed amministrativo dello Stato Italiano.

Nozioni sulle condizioni per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato. — Disposizioni generali Del contratto di trasporto Biglietti di corsa semplice e di doppia corsa Biglietti per viaggi di andata e ritorno Trasporti speciali - Viaggi in comitiva Biglietti per viaggi circolari ad itinerario fisso Biglietti di abbonamenti ordinari e speciali Regolamenti, avvertenze e condizioni generali di ammissione dei viaggiatori nei treni Servizi nelle carrozze a letti e nelle carrozze-ristorante - Prenotazione dei posti di 1ª e 2ª classe.

ALLEGATO *B*

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi) - *ROMA*

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 24 ottobre 1951 per il concorso a duecento posti di conduttore in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1)

Unisce, alla presente, la domanda per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subito visita medica o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara infine inteso che soltanto nel caso di esito favorevole del prescritto accertamento sanitario da parte dei competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria, egli sarà ammesso a sostenere le prove scritte del suddetto concorso.

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi agli esami facoltativi di lingue estere, dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per posti di . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(6125)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.